

**QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA TASSA SUI RIFIUTI E
APPLICAZIONE DEL PRIVILEGIO RISERVATO AI TRIBUTI
LOCALI.**

(Nota a Cass. civ., sez. I, sentenza 14 giugno 2016, n. 12275).

Stefano Napoletano

SOMMARIO: **1.** INTRODUZIONE – **2.** CENNI SULL’EVOLUZIONE STORICA DEL TRIBUTATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – **3.** SULLA NATURA TRIBUTARIA DELLE ENTRATE CHE SI SONO SUCCEDETE FINO AL 2014 – **4.** I CARATTERI NON STRUTTURALMENTE DIFFERENTI DELLA TARI RISPETTO AI TRIBUTI SOSTITUITI – **5.** L’APPLICAZIONE DEL PRIVILEGIO EX ART. 2752 C.C. AI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI ED ALLA TARI.

1 - INTRODUZIONE

Per quanto consta allo scrivente, la sentenza in esame è la prima attraverso la quale la Suprema Corte ha avuto modo di occuparsi dell'applicabilità del privilegio riservato ai tributi degli enti locali, di cui all'ultimo comma dell'art. 2752 del c.c., anche alla Tassa Rifiuti (TARI).

Diversamente, molteplici sono stati i pronunciamenti in ordine alla Tariffa di igiene urbana (TIA) e al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e all'applicabilità a questi del privilegio di cui sopra.

La sovraestesa sentenza risulta di estremo interesse poiché offre spunti circa l'indagine della sussistenza di elementi strutturali di natura pubblicistica in seno alla nuova tassa rifiuti, poiché solamente al rinvenimento di questi è possibile invocare il privilegio riservato ai soli tributi locali.

Proprio muovendo dai pronunciamenti che si sono consolidati nell'ultimo decennio, la Cassazione – rintracciando comuni presupposti e peculiarità nelle varie forme di entrata che si sono succedute negli anni per il finanziamento del servizio di igiene urbana - traccia una linea di continuità tra i principi espressi in materia di TIA e TARES anche, con le opportune specificazioni, per la TARI.

La questione prende le mosse dal decreto del Tribunale di Roma del 28.07.2010 con il quale veniva respinto il reclamo avverso il decreto del giudice delegato che aveva ammesso il credito dell'istante vantato per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in chirografo anche per la parte in cui era stato invocato il privilegio ex art. 2752, u.c., c.c.

Nel disattendere la domanda avanzata, il collegio romano rilevava che il riferimento alla legge sulla finanza locale, quale contenuto nell'art. cit., richiamava esattamente il R.D. n. 1175 del 1931, dunque i crediti derivanti da imposte, tasse e tributi ivi previsti con riguardo alla sola finanza locale, per come storicamente descritta, senza dunque possibilità di estensione oltre quel perimetro impositivo.

Il rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento veniva così impugnato innanzi alla Corte di Cassazione dallo stesso gestore del servizio, il quale riteneva che il dato letterale dell'art. 2752 c.c., facesse riferimento non tanto alla legislazione della finanza locale, bensì all'ordinamento in senso generale, comprendendo, in tal senso, anche le norme come quelle istitutive della TARI.

2 CENNI SULL'EVOLUZIONE STORICA DEL TRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

Prima di affrontare il commento relativo alla sovraestesa sentenza è opportuno, ad avviso di chi scrive, riassumere gli interventi normativi legati al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

La tassa sui rifiuti, introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), rappresenta un'ulteriore tappa nel processo di riforma del

sistema di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe condurre, in ossequio alle normative europee in materia, all'adozione da parte di tutti gli enti interessati di una tariffa corrispettiva, capace di dare piena attuazione al principio comunitario del "chi inquina paga"¹.

Si riconosce al nuovo tributo il pregio di porre fine alla caotica situazione che si era venuta a creare fino al 2013, per effetto della contemporanea presenza di diversi prelievi applicabili dai comuni per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

Infatti, a decorrere dal 1994, era stata istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), in sostituzione del prelievo già previsto dalle norme dell'art. 268 del R.D.L. 1175/1931 e del D.P.R. 915/1982. Successivamente, l'esigenza di avvicinarsi ad un regime di prelievo caratterizzato da una maggiore corrispettività con l'effettiva produzione di rifiuti e una maggiore copertura dei costi del servizio, aveva condotto nel 1997 all'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, individuata dall'acronimo TIA (o per meglio dire TIA-1). Il prelievo veniva qualificato come tariffa in luogo di tassa; il meccanismo di determinazione della stessa veniva innovato mediante la previsione della integrale copertura dei costi connessi al servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione, al miglioramento ed alla manutenzione delle opere pluriennali strumentali all'espletamento del servizio.

Tuttavia, i caratteri salienti della tariffa avevano spinto la Corte Costituzionale ad affermarne nel 2009² la natura tributaria, trattandosi di un'entrata comunque legata solo al possesso e all'occupazione di locali ed aree, sempre determinata sulla base di coefficienti medi di produttività dei rifiuti. Sulle motivazioni sottese alla decisione della Corte ci soffermeremo più avanti.

Successivamente, il decreto ambientale (D.Lgs 152/2006) aveva previsto l'eliminazione della TIA di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/97, sostituendola con una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, detta anche tariffa integrata ambientale (successivamente denominata TIA-2).

L'art. 14 del D.L. 201/2011 istituì, a decorrere dal 2013, un nuovo prelievo denominato tributo per i rifiuti ed i servizi (TARES), destinato a sostituire tutte le previgenti entrate relative alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale e sia di natura tributaria, compresa l'addizionale.

Pertanto, il quadro si presentava nel 2013 ancora piuttosto variegato, allorquando, al contrario dell'annunciata semplificazione, i comuni potevano scegliere di applicare per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti ben quattro diverse tipologie di prelievo alternative (TARSU, TIA-1, TIA-2 e TARES). Come *ut supra* anticipato, la legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 147/2013) operando l'ennesima riforma del settore, ha eliminato tutti i previgenti regimi di prelievo in materia

¹ Sull'evoluzione degli indirizzi europei in materia di tariffazione si segnala R. ALFANO, *Tributi ambientali: profili interni ed europei*, Torino, Giappichelli, 2012.

² Corte Costituzionale, sentenza 24 luglio 2009, n. 238. in *Il Foro Italiano*, vol. 132, p. 2899.

sostituendoli con la nuova tassa sui rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC) destinata al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani³.

3 SULLA NATURA TRIBUTARIA DELLE ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

Come più sopra anticipato, al fine di attribuire ad un credito natura privilegiata *ex art. 2752 u.c. c.c.*, è imprescindibile accertarne la natura poiché il *favor* della norma citata è circoscritto alle entrate degli enti locali aventi natura tributaria.

Si premette che in presenza del godimento di un bene pubblico o della fruizione di un pubblico servizio, il discrimine tra corrispettivi e tributi è molto sottile, ed è esemplificativa la travagliata ricostruzione della natura giuridica della tariffa di igiene urbana. Di tale evoluzione la Suprema Corta dà conto nella sentenza in commento.

Sin dall'approvazione del d.lgs. 22/1997 ci si è interrogati sull'esatta qualificazione giuridica della TIA. Da taluni è stato rilevato come nella TIA «*coesisterebbero, in maniera anomala, elementi di natura sia tributaria sia privatistica*»⁴, atteso che il *quantum* dovuto sarebbe correlato: non all'effettivo uso del servizio ma alla semplice fruibilità; non all'effettiva quantità e qualità dei rifiuti prodotti ma anche al servizio indivisibile derivante dalla necessità di eliminare i rifiuti esterni, prodotti dalla collettività indistinta; non ad una richiesta del singolo agente in regime di autonomia negoziale, ma ad una disciplina autoritativa che impone di rivolgersi ad un unico soggetto erogante. Insomma, sono apparsi immediatamente «*indizi gravi, precisi e concordati sulla natura di tributo*»⁵.

Nonostante «*l'interesse mai sopito dell'Amministrazione finanziaria di mantenere la TIA nell'alveo delle prestazioni negoziali*»⁶ (e, dunque, fuori dall'ambito tributario⁷) e la presenza di argomentati orientamenti giurisprudenziali - anche delle

³ Per una più approfondita disamina circa l'evoluzione dell'imposizione tributaria sui servizi di igiene urbana si rimanda a AA.VV., *La tassa sui rifiuti. Disciplina, gestione e soluzioni operative*, in *Dossier e Manuali Ifel*, 2014 reperibile su www.fondazioneifel.it

⁴ In tal senso si era espresso fin dal momento dell'emanazione del decreto A. URICCHIO, *La trasformazione della tassa rifiuti in tariffa nel decreto Ronchi*, in *Boll. Trib.*, 1997, p. 207. Analoga critica si rinviene in AA.VV., *Manuale dei tributi locali*, Maggioli, 2013, p. 53. Rileva inoltre F. MARCHIETTI, *Tassa, imposta, corrispettivo o tributo ambientale?*, in *Fin. Loc.*, 2004, par. 3.2 che difficilmente tale prelievo potrà sostanzarsi in un prezzo pubblico, inteso come controprestazione pecuniaria non tributaria per servizi od attività resi in regime di diritto pubblico privi di carattere autoritativo e suscettibili, dunque, di essere prestati anche da privati.

⁵ L'espressione è di S. MATTEINI CHIARI, *La Natura della tariffa istituita dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1999, p. 471.

⁶ In questi termini G. GIANGRANDE, *Ancora sulla natura tributaria della tia: riconoscimento del privilegio e rilevanza ai fini iva*, nota a Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 novembre 2012, n. 2320, in *Dir. e prat. trib.*, 2012, 4.

⁷ Significativamente si ricorda la Circolare n. 3/DF del 11 novembre 2010 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze reclamava la natura non tributaria della Tia1 e Tia2 e di conseguenza la devoluzione alla giurisdizione dell'autorità civile ordinaria delle relative controversie.

Sezioni Unite della Cassazione - più risalenti di senso contrario⁸, dopo la decisione della Corte costituzionale del 2009⁹, l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni ha escluso, definitivamente, la natura extra tributaria dell'entrata TIA.

Nel richiamare il predetto orientamento, con la sentenza in commento i giudici di legittimità ripercorrono l'evoluzione giurisprudenziale che ha portato ad affermare la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale quale entrata pubblica costituente "tassa di scopo" – analogamente ai contributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue -, poiché «*mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio*» o che «*comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere*»¹⁰.

Un primo elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica è rappresentato, alla luce di due importanti interventi del 2007 delle SS.UU. della Cassazione¹¹, dalla fonte della pretesa: l'obbligazione (tributaria) *de qua* trae il proprio fondamento non già da un rapporto contrattuale a prestazioni bilaterali, bensì dalla Legge: presenta i connotati di una "tassa", che è definibile come la prestazione che lo Stato può imporre al fine di procurarsi una entrata in stretta correlazione all'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato in una situazione di scambio di utilità (per il vantaggio che ne deriva all'obbligato medesimo), prestazione che - diversamente dall'imposta - si ispira al principio di corrispettività (slegato, tuttavia, da un nesso di sinallagmaticità) e che non trova titolo giustificativo nella capacità contributiva del soggetto al quale è richiesta¹².

⁸ Si veda Cass. Civ. SS.UU., ordinanza 7 aprile – 15 giugno 2009, n. 13894 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno riproposto la questione sulla natura giuridica della Tia, rilevando molte analogie con le prestazioni giudicate non tributarie dalla Corte Costituzionale con le pronunce nn. 64 e 335 del 2008 anche se relative a due fattispecie diverse dalla Tia (il Cosap e il Canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue). Si segnalano ancora Cass. Civ. SS.UU., ordinanza, 15 febbraio 2006, n. 3274 in *Riv. Dir. Trib.*, 2006, n.4, II, p. 343 con nota di P. RUSSO. In questa pronuncia le SS.UU. hanno affermato che a seguito della trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tariffa le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo dovuto per il predetto servizio in base alla tariffa esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie «*essendo venuta meno la natura tributaria della prestazione*». Cfr. Cass. Civ. SS.U., sentenza 7 dicembre 2007 n 25551.

⁹ Corte Costituzionale, sentenza 24 luglio 2009, n. 238. Nello stesso senso anche Corte Costituzionale, ordinanza 20 novembre 2009, n. 300 con la quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale - avente ad oggetto la norma che attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie in materia di TIA sollevata nel luglio del 2008 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. Anche in questa ordinanza la Corte ha ribadito che la TIA «*costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU (..) e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima*». Si segnala anche Corte Costituzionale, ordinanza 22 febbraio 2010, n. 64.

¹⁰ Cfr. Cass. civ. Sez. I, sentenza 17 febbraio 2012, n. 2320.

¹¹ Cass. Civ. SS.UU. sentenze nn. 123/2007 e n. 8956/2007.

¹² Quanto alle due sentenze delle Sezioni Unite appena richiamate: la prima Cass. Civ., SS.UU., sentenza 9 gennaio 2007, n.123, in *Foro it.*, 2007, I, 401 afferma la natura tributaria del contributo al Servizio sanitario nazionale in ragione del fatto che siffatta natura deve essere riconosciuta a «*tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa ed il beneficio che il singolo riceve*». Orbene il "contributo" de quo «*trova applicazione, a prescindere dall'an e dal quantum, dei servizi (e della natura degli stessi) richiesti sul reddito del contribuente. In pratica, la sua determinazione non ha un rapporto sinallagmatico con l'utilizzazione del Servizio poiché il gravame sussiste anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza, non richiede l'utilizzazione del Servizio sanitario nazionale. Anche se,*

Per la pronuncia in commento, altro elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica, già sopra anticipato, è rappresentato dalla mancanza di «*un rapporto sinallagmatico tra la prestazione specifica da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il singolo riceve*». Tale assunto prende le mosse da due importanti interventi del 2009 della Corte Costituzionale¹³ con il quale il Giudice delle Leggi ha rinvenuto nel rapporto TIA la sussistenza di una «*struttura autoritativa e non sinallagmatica*» che emergerebbe sotto svariati e concorrenti profili, in particolare: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio¹⁴. La Corte Costituzionale arriva quindi ad affermare che il prelievo disciplinato dal d.lgs. n. 22 del 1997 presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, «*non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU*»¹⁵ disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima.

Infatti, dall'esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l'onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve, si evince che la pretesa inerente TARSU - TIA (e TARES) non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico¹⁶¹⁷. Non si tratta insomma del corrispettivo

*impropriamente, è denominato "contributo", in effetti, privilegia l'aspetto impositivo in quanto, dal quadro normativo suddetto, emergono, da un lato, la presenza di un'obbligazione tributaria, di strumenti di acquisizione coercitiva, di imposizione autoritativa, e di obbligatorietà del versamento e, dall'altro, l'assenza di una qualsiasi forma di beneficio diretto della prestazione correlato al pagamento delle somme dovute». La seconda pronuncia, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 16 aprile 2007, n. 8956, in *Dir. e prat. trib.*, 2007, II, 935 è relativa alla definizione di tassa della somma prevista dalla legge a fronte della richiesta al Ministero dell'ambiente della procedura di valutazione di impatto ambientale.*

¹³ Corte Costituzionale, sentenza 24 luglio 2009, n. 238 e ordinanza 20 novembre 2009, n. 300.

¹⁴ Rileva la stessa Corte nella sentenza 24 luglio 2009, n. 238 che la comune struttura autoritativa dei prelievi non viene meno per il fatto che, riguardo alla TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 individua quale soggetto attivo del tributo il Comune e disciplina specificamente la fase di accertamento e di liquidazione della tassa, prevedendo sanzioni e interessi (artt. 71, 73 e 76); mentre, riguardo alla TIA, l'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, da un lato identifica nel gestore del servizio il soggetto che la applica e riscuote (commi 9 e 13) e, dall'altro, non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento, di liquidazione della prestazione dovuta, di contenzioso e di sanzioni e interessi per omesso o ritardato pagamento. Non può negarsi, infatti, che, sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto attivo del prelievo è il Comune; e ciò anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a terzi l'accertamento e la riscossione dei due prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio.

¹⁵ Così Corte Costituzionale, ordinanza 20 novembre 2009, n. 300 che rileva inoltre che

¹⁶ A ciò si aggiunga che ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. n. 158 del 1999 assume rilevanza ai fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale - comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche -, non già la alla quantità di rifiuti effettivamente conferita dal cittadino bensì la produzione media comunale pro-capite.

di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio¹⁸.

Tracciati i confini all'interno dei quali la giurisprudenza attribuisce natura tributaria ad una entrata, continuiamo la disamina della sentenza n. 12275/2016 nella quale la Corte Suprema cala i predetti principi sulla TARI verificandone, pertanto, la sua natura.

3 I CARATTERI NON STRUTTURALMENTE DIFFERENTI DELLA TARI RISPETTO AI PRECEDENTI TRIBUTI SOSTITUITI.

Come ricordato in precedenza, la TARI ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, tutti i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; per quanto in questa sede rileva, allorché si pretenda l'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2752, u.c. c.c. anche alle pretese scaturenti dalla TARI, è necessario verificarne la natura tributaria, poiché il privilegio mobiliare è riconosciuto unicamente alle entrate pubbliche, come la TIA e la TARES.

Rileva la Corte nella pronuncia in commento che nella TARI «*non si rinvengono elementi di diversità strutturali rispetto alla TIA*» poiché la stessa «*conserva tuttavia taluni - decisivi ai presenti fini - presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa*» tali per cui all'entrata *de qua* è attribuibile «*la natura di tributo locale*»; si tratterebbero pertanto di elementi la cui significatività «*convince a dare continuità all'indirizzo già formatosi in tema di Tia*»: siamo, per la Suprema Corte, dinnanzi ad un tributo locale.

Ed infatti, la nuova tassa rifiuti, che «*ricalca sostanzialmente la disciplina della Tares, che a sua volta avevo ripreso per la più parte le previgenti disposizioni in materia di TIA*»¹⁹, è accomunata dalla circostanza che: continua ad adottare un sistema della tariffazione e a parametrare un servizio che nella entità della superficie calpestabile e nell'occupazione immobiliare dichiarata rinviene il mero presupposto del pagamento, ancora a prescindere dalla effettività della produzione di una data quantità individuale certa di rifiuti²⁰; va corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650); i componenti di costo calcolati per la tariffa debbono considerare altresì i crediti risultati inesigibili

¹⁷ La Corte di Cassazione ha chiarito che la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi della sola detenzione dei locali (Cass. Civ., Sez. 5[^], 11 aprile 2004, sentenza n. 16459-04), nonché, per i casi di utilizzo saltuario (Cass. Civ., Sez. 5[^] n. 9633-12 e n. 18316-04). Questo perché il presupposto impositivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione. Si veda anche BERNABEI-MONTANARI, *Tributi propri e autonomie locali*, Primicerieditore, II ed., 2016, p. 158.

¹⁸ Cfr. Cass. civ. Sez. I, sentenza 14-08-2014, n. 17994; Cass. Civ., Sez. I, sentenza 6 novembre 2013, n. 24970 in *Il Fallimento*, 2014, p. 662.

¹⁹ Così L.DEVICO, *Manuale dei tributi locali*, Maggioli, 2014, p. 571.

²⁰ Cfr. Cass. Civ., Sez. V, sentenza 10 giugno 2015, n. 12035.

relativi alla TIA e alla TARES (comma 654bis)²¹. Anche gli scopi sono i medesimi, la TARES infatti andava a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; ad una lettura del testo istitutivo della TARI si rinviene che i costi da coprire sono essenzialmente gli stessi: ne sono una conferma il possibile utilizzo del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, che considera anche i costi di recupero, ad esempio, oppure i costi di spazzamento e lavaggio strade, nonché il comma 654 dell'art. 1 della legge 147/13 che precisa che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente: analoga previsione era prevista anche nell'art. 14 del D.L. 201/11, per la TARES²².

Né è di ostacolo a questa conclusione la natura eventualmente privatistica del soggetto che gestisce l'entrata fiscale: infatti, le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubbliche non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica dei servizi (e delle entrate)²³.

Conclusivamente, al di là del *nomen iuris* utilizzato dal legislatore nella normativa che disciplina il prelievo, al vaglio della giurisprudenza alla TARI è attribuita (oggi) senza dubbio natura tributaria²⁴.

Lo scrivente, al fine di meglio cogliere il pronunciamento della Corte, ha redatto la seguente tabella sinottica mettendo in evidenza i punti di convergenza delle diverse discipline relative alle entrate per i servizi di igiene urbana:

²¹ Si segnala che le disposizioni di disciplina della Tari prevedono tre diverse modalità per la determinazione delle tariffe del tributo. In primo luogo, le norme della L. 147/2013 consentono ai comuni la facoltà di optare tra l'adozione della tassa e quella di una tariffa avente natura corrispettiva. Il comma 668 dell'art. 1 della legge sopra richiamata permette, infatti, ai comuni che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. Per il caso in cui i Comuni decidessero di adottare l'entrata-tributo allora possono optare alternativamente o per l'adozione del metodo normalizzato di cui all'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 o per l'adozione di criteri alternativi al metodo normalizzato, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, in base al quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 19 novembre 2008, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

²² Cfr. S.SERVIDIO, *Il sistema sanzionatorio tributario degli enti locali*, Ipsoa, 2016, p. 115.

²³ Si veda sul punto Cass. Civ., sentenza 9 agosto 2007, n. 17526 che attribuisce comunque l'onere per il soggetto che richiama al privato di concorrere alle entrate necessarie per il funzionamento del servizio, di formulare le sue richieste attraverso atti che rispondano ai requisiti propri dell'atto amministrativo

²⁴ Cfr. S.MULEO, *Lezioni di diritto tributario*, Giappichelli, 2016, p.448

	TARSU	TIA 1	TIA 2	TARES	TARI
Fonte	D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993	D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006	Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011	Art. 1, co. 639 ss., L. 27/12/2013, n. 147
Presupposto	(Art. 62) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.	(Art. 49, co. 3) La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.	(Art. 238, co. 1) Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.	(Art. 14, co. 3) Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.	(Art. 1, co. 641) Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Soggetti Passivi	(Art. 63) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 cit. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio.	(Art. 49, comma 3) La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.	(Art. 238, co. 1) Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.	(Art. 14, co. 5 e 6) Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a vario titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie).	(Art.1, co. 642) La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

	TARSU	TIA 1	TIA 2	TARES	TARI
Commisurazione	<p>(Art. 65, c. 1) La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta ed al costo dello smaltimento.</p>	<p>(Art. 49, co. 4) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale di tutti i costi.</p>	<p>(Art. 238, co. 4) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.</p>	<p>(Art. 14, co. 9) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR n. 138/98.</p>	<p>(Art. 1, co. 668 - 1° Metodo) I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Art. 1, co. 651 - 2° Metodo) Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Art. 1, co. 683 - 3° Metodo) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.</p>

Regolamentazioni	TARSU	TIA 1	TIA 2	TARES	TARI
	<p>(Art. 68) Per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere le indicazioni tassative di cui all'art. 68. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei gruppi di attività o di utilizzazione di cui all'art. 68. I regolamenti devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia.</p>	<p>(Artt. 21, co. 2) I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento. Regolamento approvato con DPR n. 158 del 27/04/1999, ai sensi dell'art. 49, comma 5.</p>	<p>(Art. 238, co. 6 e 8) Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentiti la conferenza Stato Regioni e le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel CESP A ed i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento, i criteri generali. Il regolamento tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività.</p>	<p>(Art. 14, co. 13,22 e 30) Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto al comma 12. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo. Alla tariffa si possono applicare le maggiorazioni tassativamente previste dal comma 13.</p>	<p>(Art. 1, commi 659, 660, 662, 668 e 682) Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.</p>

	TARSU	TIA 1	TIA 2	TARES	TARI
Accertamento e riscossione	<p>(Art. 71 e 72) Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.</p>	<p>(Art. 49) La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR n. 602/73 e DPR n. 43/1988.</p>	<p>(Art. 238, co. 12) La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.</p>	<p>(Art. 14, co.31) La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>	<p>(Art. 1, co. 691) I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p>

5 L'APPLICAZIONE DEL PRIVILEGIO EX ART. 2752 C.C. AI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI ED ALLA TARI.

Accertata la natura tributaria della tassa rifiuti, occorre ora soffermarsi sulla censura contenuta nel decreto del Tribunale di Roma impugnato, con il quale il collegio romano, nel disattendere la domanda di privilegio, avanzata ex art. 2752 c.c., rilevava che il riferimento alla legge sulla finanza locale, quale contenuto nell'ultimo comma dell'articolo citato, richiamava esattamente i tributi contemplati nel R.D. n. 1175 del 1931 (TUFL) senza possibilità di estensione oltre quel perimetro.

Merita quindi una considerazione il problema della natura privilegiata dei crediti per i tributi locali, benché ora risulti superato dall'intervento dal legislatore il quale, con una norma interpretativa²⁵ (autentica)²⁶, aderendo ad una rappresentazione evolutiva fornita nel 2010 dalle Sezioni Unite, ha chiarito che il riferimento alla legge per la finanza locale per l'applicazione del predetto privilegio si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

L'art. 2752, ultimo comma, c.c. stabilisce che hanno privilegio generali sui beni mobili del debitore, subordinatamente a quelli dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province, previsti nel TUFL e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Il riferimento ai tributi previsti dalla legge per la finanza locale ha determinato notevoli contrasti interpretativi in relazione alla natura privilegiata o chirografaria di quei tributi locali non disciplinati dal predetto TUFL.

L'opinione in passato largamente condivisa in dottrina²⁷ e in giurisprudenza²⁸ era che il regime dei privilegi, per il contenuto limitativo che esso presenta nei confronti del debitore, non può essere interpretato, in caso di mancata previsione espressa, in via analogica. Il predetto orientamento si può riassumere nei seguenti termini: le norme che prevedono i privilegi sarebbero «*di stretta interpretazione e non consentono l'estensione del privilegio alle imposte se non nelle ipotesi espressamente previste*» e che quindi si debba «*necessariamente dedursi [...] che il precedente richiamo alla legge per la finanza locale possa di per sé valere ad estendere il privilegio in parola ad imposte, tasse o tributi dei comuni e delle province diverse da quelle ipotizzate*»²⁹.

Ma come ricordato, nel 2010, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute per fornire una lettura evolutiva circa l'applicabilità del privilegio ai tributi non contemplati dal TUFL stabilendo il seguente principio di diritto: «*le norme del cod. civ.*

²⁵ Il comma 13 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che «*Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali*».

²⁶ Cfr. Cass. Civ. Sez. I, sentenza 25 settembre 2013, n. 21897, rinvenibile su www.expartecreditoris.it

²⁷ Si veda G. TUCCI, *I privilegi*, in *Tratt. Rescigno*, 19, Torino, 1997; BOZZA-SCHIAVON, *L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione*, Giuffè, 1992. Per un approccio di tipo evolutivo si segnala invece BATISTONI-FERRARA, *I privilegi*, in *Tratt. Dir. Trib.*, a cura di A. AMATUCCI, Padova, 1994, p. 326.

²⁸ Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2009, n. 5297;; Cass. Civ., sentenza 23 luglio 2005, n. 17396; Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 5246/1993; Tribunale Pordenone, sentenza 12 ottobre 2009; Tribunale Monza, sentenza 6 giugno 2005; Tribunale Padova, sentenza 22 maggio 2001.

²⁹ Così Cass. Civ., sentenza 29 marzo 2006, n. 7309, in *Giur. Trib.*, 2006, p. 580 in tema di Iciap.

che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto dalla "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio»³⁰.

Nella sentenza in commento la Corte aderisce alla prospettazione su riportata affermando che, con l'espressione "legge per la finanza locale", l'art. 2752, c.3° «*rinvia non ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, in coerenza con il fine del privilegio in questione, volto ad assicurare agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali*»³¹.

Conseguentemente, il Collegio accoglieva il ricorso con conseguente riconoscimento del privilegio per il credito derivante dalla tassa sui rifiuti.

Le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte in tema TARI nella sentenza in commento si rilevano particolarmente pregnanti e sistematicamente coerenti con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati: la tassa rifiuti di cui alla legge 147/2013 è un tributo vero e proprio, con tutte le conseguenze giuridiche del caso che l'ordinamento gli riserva, e il relativo credito deve essere annoverato tra quelli privilegiati ex art. 2752, 4° co, c.c.

Stefano Napoletano

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENT., 14 GIUGNO 2016, N. 12275

Dott. NAPPI Aniello – Presidente - Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere

(Omissis).

Svolgimento del processo.

³⁰ Cass. Civ. SS.UU., sentenza 17 maggio 2010, n. 11930, in *Giur. Trib.*, 2010, 955.

³¹ Si veda anche Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 agosto 2011, n. 17202; Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 novembre 2012, n. 2320, in *Dir. e prat. trib.*, 2012, 4.

A.M.A. Azienda Municipale Ambiente s.p.a. impugna il decreto Roma 28.7.2010 cron. 3417/2010 con cui è stato respinto il proprio reclamo avverso il decreto del giudice delegato 3.12.2008 che aveva ammesso il credito dell'istante, vantato per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati per conto della GER in bonis, quanto ad Euro 17.070,16 (e cioè nella misura richiesta, salvo due Euro, ma) in chirografo, anche per la parte - di Euro 16.535,76 - per la quale era stato invocato il privilegio.

Nel disattendere la domanda di privilegio, avanzata ex art. 2752 c.c., il collegio romano rilevò che il riferimento alla legge sulla finanza locale, quale contenuto nell'art. cit., richiamava esattamente il R.D. n. 1175 del 1931, dunque i crediti derivanti da imposte, tasse e tributi ivi previsti con riguardo alla sola finanza locale, per come storicamente descritta, senza dunque possibilità di estensione oltre quel perimetro impositivo. La più restrittiva interpretazione era peraltro in linea con altri indirizzi dettati in tema di ICIAP, così impedendo la norma un'estensione di privilegi a casi eccezionali e non esplicitamente considerati.

Il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso il fallimento. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto all'art. 2752 c.c., oltre che vizio di motivazione, laddove il decreto non ha esteso l'applicazione della norma al credito per la TARI, in relazione alla natura tributaria del credito stesso e alla sostanziale continuità tra la precedente TARSU e la nuova tariffa sui rifiuti.

1. Va in primo luogo dichiarata la tardività del controricorso, posto che il fallimento resistente, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso in data 7.10.2010, ha provveduto - come ammesso in udienza - ad iniziare il procedimento notificatorio del predetto atto difensivo solo il 11.1.2011, dunque oltre i termini di cui al combinato disposto degli artt. 370 e 369 c.p.c. (Cass. 24639/2015). Dalla conseguente inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo alla discussione orale (Cass. 9393/2006, 9897/2007), come avvenuto nella specie.

2. Nel merito, il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità - per identità di ratio all'indirizzo, espresso da questa Sezione, per cui già la tariffa di igiene ambientale (nella specie, allora TIA) riveste natura tributaria, quale entrata pubblica costituente "tassa di scopo", che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca un rapporto sinallagmatico tra la prestazione specifica da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il singolo riceve. Pertanto, al credito relativo si è ritenuto applicabile il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c., comma 3, in quanto tale norma, con l'espressione "legge per la finanza locale", rinvia non ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, in coerenza con il fine del privilegio in questione, volto ad assicurare agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali (Cass. 2320/2012, 90/2013). Le stesse Sezioni Unite (Cass. n. 14903/2010), pronunciandosi in tema di riparto di giurisdizione, avevano affermato in precedenza che spettano alla

giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (conf. Cass. s.u. 25929/2011, 23114/2015). E' stato così specificato che la TIA continua a rivestire natura tributaria, cioè rientra - analogamente ai contributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue - nell'ambito di quelle entrate pubbliche che, mirando - come detto - a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate o che comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere, rimandano alla fondamentale esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l'onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve: anche la TIA non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico; conferimento che peraltro (secondo il Regolamento approvato con D.P.R. n. 158 del 1999) assume rilevanza, ai soli fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale, comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o

provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, non già in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferita dal cittadino bensì alla produzione media comunale pro-capite. Per Cass. 17994/2014 non si tratterebbe "insomma del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio: non è dato quindi individuare nella T.I.A. caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (originariamente prevista dal citato T.U. n. 1175 del 1931, artt. 268 e segg. poi modificata dal D.P.R. n. 915 del 1982 e compiutamente riordinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993), che pure è stata soppressa dalla stessa norma, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (poi a sua volta sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006), che ha istituito la Tariffa."

A sua volta la TARI (tassa rifiuti) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti in precedenza con gli acronimi di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES ed è stata istituita per finanziare i costi del predetto servizio (comma 639, art.1, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

La nuova imposizione conserva tuttavia taluni - decisivi ai presenti fini - presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, avendo mantenuto la natura di tributo locale, così continuando mediante il sistema della tariffazione a parametrare un servizio che nella entità della superficie calpestabile e nell'occupazione immobiliare dichiarata rinviene il mero presupposto del pagamento, ma ancora a prescindere dalla effettività della produzione di una data quantità individuale certa di rifiuti, posto che la TARI, ad esempio, è dovuta (sia pur in una misura minima) addirittura in caso di mancato

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione violando la disciplina di riferimento (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 656), va corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650), i componenti di costo calcolati per la tariffa debbono considerare altresì i crediti risultati inesigibili relativi alla TIA e alla TARES (comma 654bis), essa va assolta dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale in caso di detenzione temporanea dell'utilizzatore dell'immobile inferiore ai sei mesi nell'anno solare (comma 643). Si tratta di elementi la cui significatività dunque convince a dare continuità all'indirizzo già formatosi in tema di TIA.

3. Va soggiunto che, con norma ritenuta di interpretazione autentica (così Cass. 21897/2013), il legislatore del 2011 ha stabilito che ai "Ai fini dell'art. 2752 c.c., comma 4 il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali." (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 13 -Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), restando così superato in via normativa ogni residuo dubbio sull'applicabilità del privilegio in parola anche alla TARI in esame. Può invero osservarsi che nonostante la soppressione con il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani e la previsione in suo luogo della tariffa rifiuti (già oggetto dei precedenti citati), questa ultima non evidenziava - come già rilevato nella giurisprudenza riportata - elementi di diversità strutturali rispetto alla prima, condividendo entrambe la natura di tributo, cui era applicabile la menzionata estensione di trattamento privilegiato e l'appartenenza alla normativa propria della finanza locale come sopra intesa, che opera perciò con riguardo anche alla successiva TARI.

4. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente riconoscimento del privilegio per il credito della tassa sui rifiuti, in quanto la conseguente cassazione del decreto impugnato si accompagna, sussistendo i requisiti di cui all'art. 384 c.p.c. e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla decisione della causa nel merito, con l'attribuzione del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., comma 3 (nel testo *ratione temporis* vigente) al credito insinuato al passivo del Fallimento, con la correzione, quanto al capitale, in Euro 16.535,76 e in Euro 536,40 per la parte in chirografo. Analoga sorte compete alla prestazione accessoria degli interessi, da ammettere al passivo secondo le decorrenze e nelle misure di legge e qualità richieste dal creditore e dunque fino alla ripartizione mobiliare ai sensi degli artt. 54-55 l.f.. In ragione delle epoche di formazione di più univoci orientamenti giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto della data della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono giusti motivi per compensare nella misura di un terzo le spese dell'intero giudizio, con liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito la domanda, ammette il creditore A.M.A. al passivo

del Fallimento per Euro 16.535,76 in via privilegiata e per Euro 536,40 in chirografo, quanto al credito per la TARI, nonchè agli interessi con il tasso di legge sulla parte ammessa in privilegio come da domanda e fino alla ripartizione mobiliare ai sensi e nei limiti degli artt. 54 e 55 l.f.; dichiara compensate per un terzo le spese del giudizio e condanna il fallimento al pagamento dei rimanenti due terzi liquidati, quanto al procedimento avanti al Tribunale, in Euro 1.800, di cui 200 per spese, 600 per diritti e 1.000 per onorari, oltre agli accessori di legge e quanto al procedimento di legittimità, in Euro 2.100, di cui 200 per spese, 1.900 per compensi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

PUBBLICATO SU [AMBIENTEDIRITTO.IT](http://www.ambientediritto.it) - 11 NOVEMBRE 2017 – ANNO XVII

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME - Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

Rivista Giuridica Telematica
AmbienteDiritto.it
Anno XVII

Prodotto da alcune materie trattate:
Diritto Ambientale; Incalzamento rifiuti
Diritto urbanistico, dell'edilizia
Diritto dell'energia e
questo del mercato a energia
Pubblica amministrazione
Processo penale civile e amministrativo
Diritto del lavoro e ricerca
Diritto del socio - sicurezza

CODICI aggiornati e annotati 2017:
- Codice dell'Ambiente (Legge 4/2008)
- Codice Urbanistico e dell'Edilizia
- Codice dei Beni Culturali (Legge 4/2008)
- MUR/10: Cod. degli Appalti (Legge 4/2008)

*** Sempre nuove sentenze massimate quotidianamente anche per il 2017**
*** Segnalazione della normativa di rilievo con testi coordinati**
*** Banche Dati - 2017**

ISSN 1974-9562
9 771974 956204

2017
AmbienteDiritto.it
www.ambientediritto.it

La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 classe A - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 www.ambientediritto.it